

Brussels, 26 February 2026

6781/26

Interinstitutional Files:
2025/0163(NLE)
2025/0162(NLE)

JUR 170
AELE 17
CH 14
MI 183

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on
health
(ST 10575/25, 11 February 2026)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: Friday, 27 February, 12:00 (noon)

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

RETTIFICA

dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità

(ST 10575/25 del 11 febbraio 2026)

- 1) La pagina EU/CH/HEALTH/it 9 è sostituita dalla seguente:

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto del presente Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti di tali atti esecutivi che dovranno successivamente essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento del presente Accordo.

Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe è redatto e aggiornato dal Comitato misto.

5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

ARTICOLO 6

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione per quanto riguarda la cooperazione stabilita nel presente Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto del presente Accordo siano integrati nel presente Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.

2) La pagina EU/CH/HEALTH/it 11 è sostituita dalla seguente:

ARTICOLO 7

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.
2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso tale termine è prorogato di un anno.
3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria di tale decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria della decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento dei propri obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.